

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

ART.1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia concernente la concessione di autorizzazioni per la realizzazione di tutte le opere o infrastrutture di qualsiasi dimensione, riguardanti l'installazione o la modifica di antenne, tralicci, torri e relative opere accessorie di stazioni radio base e ripetitori per telefonia mobile, di emittenti radio televisiva, di radiofrequenza, di impianti di telecomunicazioni satellitari, di stazioni radio e di impianti radar, anche se installati su strutture mobili di qualsiasi tipo e di ogni altro impianto simile comunque denominato. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dei poteri e dell'autonomia regolamentate riconosciute agli enti locali in materia di pianificazione urbanistica-edilizia.

2. Sono esclusi dalle disposizioni del presente regolamento gli impianti di telecomunicazione che siano esclusivamente al servizio dell'edificio o di parte dell'edificio sul quale sono installati.

3. Ai fini del presente regolamento con la definizione impianti si intendono tutti quelli indicati nel primo comma del presente articolo e quelli simili, anche se denominati in modo diverso

ART. 2

Procedimenti autorizzativi

1. I nuovi interventi saranno regolati dai disposti degli artt. 87 e 88 del D.L. n. 259/2003. Tutte le richieste riguardanti la realizzazione delle opere e infrastrutture relative alle nuove installazioni di cui al precedente art. 1 dovranno essere corredate dal provvedimento autorizzativo rilasciato da parte dell'ARPA ovvero dall'organismo indicato dalla regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale con decreto ministeriale sulla base delle disposizioni di legge n. 236/2001 e relativi provvedimenti di attuazione.

2. Gli impianti non potranno essere collocati nelle aree sensibili esistenti e nelle aree di particolare densità abitativa, in particolare le installazioni di cui al precedente articolo 1 dovranno essere ubicate all'esterno delle zone territoriali omogenee "A" e "B" e "C" del P.R.G. Approvato con decreto n° 135/D.R.U. del 26.03.2002. Sono consentite deroghe solo per gli impianti "a microcelle o microstazioni"

E' posto altresì il divieto di installazione di qualunque tipo di impianto negli edifici

dichiarati di valore storico-monumentale, ai sensi della L. 490/1999 e nelle zone a parco e riserve naturali ai sensi della L.R. 98/1984.

Sono altresì vietate installazioni di impianti su terreni con nuovi tralicci, torri, pali, ecc.) nelle restanti Zone territoriali omogenee diverse dalle Z.T.O. "A", "B" e "C", con esclusione delle zone territoriali agricole "E" e "D".

Nel caso di installazioni poste su tetti di copertura di edifici, posti esternamente le zone "A", "B" e "C", si prescrive quanto segue:

Non potranno superare metri 6 in elevazione, misurati dal punto di ancoraggio, al punto di massima elevazione della struttura.

Non devono essere presenti, nel raggio di 30 metri, strutture edilizie destinate a residenza aventi maggiore altezza o quota, rispetto quella dell'edificio che ospita l'impianto e comunque altri fabbricati residenziali a metri 10.

Si prescrive una fascia di rispetto pari a metri 50 dagli edifici pubblici (scuole di ogni ordine e grado, Ospedali, Oratori, Cliniche Case di riposo, Uffici Pubblici e relativi spazi pertinenziali).

L'A.C. si riserva di prescrivere particolari accorgimenti sotto il profilo estetico, per la minimizzazione degli impianti visivi ed il mascheramento degli impianti.

Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto al fine di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti. Deve essere installata segnaletica di divieto, di pericolo è targhetta relativa ai dati dell'impianto.

E' prescritto un limite di sicurezza a protezione dell'impianto, che deve essere interdetto al pubblico accesso a distanza non inferiore a 7 metri dalle antenne stesse.

Le antenne devono essere poste ad una quota superiore a metri 2 dal tetto dell'edificio.

E' fatta salva ogni altra disposizione normativa vincolistica sovraordinata relativa al territorio comunale.

4. Le distanze dalle zone interdette alle , installazioni di cui all'art. 1 vanno calcolate dal punto più sporgente degli impianti e vanno riferite a tutt'e 360° rispetto al punto più sporgente.

Art. 3

Mitigazione dell'impianto visuale

1. Tutti gli impianti di cui al presente regolamento devono realizzare il minor impatto visuale sul paesaggio. A tal fine deve essere presa ogni misura possibile tendente alla mitigazione degli eventuali impatti visuali sul contesto paesaggistico.

2. Resta ferma la necessità della preventiva valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legge, in tal caso alla domanda di autorizzazione edilizia va allegato il giudizio di compatibilità ambientale dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente come previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 4 Documentazione necessaria

1. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13 del D.L. 259/03, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme al modello predisposto dall'Ente locale e, ove non predisposto, al modello B di cui all'allegato n. 13 del D.L. 259/03 ed eventuali modifiche ed integrazioni.
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione atta a comprovare anche il rispetto del presente regolamento ed in particolare riferimento all'art. 2.
3. Oltre la documentazione descritta ai commi precedenti alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare della autorizzazione edilizia si impegna a disinstallare l'impianto e i relativi supporti strutturali con bonifica del sito ove ricade, a proprie cure e spese, qualora gli uffici comunali preposti individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al presente regolamento, o nel caso di accertamento di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, o non conformi alle disposizioni di legge, oppure qualora la programmazione del territorio comporti la necessità di modifiche delle destinazioni d'uso delle aree ove possono essere installati gli impianti secondo quanto previsto del presente regolamento (nel caso di domanda di autorizzazione per interventi di sostituzione o adeguamento va ripresentato l'atto unilaterale, facendo esplicito riferimento al precedente atto relativo alla autorizzazione e indicando che l'obbligo di disinstallazione riguarda anche questi interventi);
 - b) Parere tecnico dell'ARPA;
 - c) Giudizio di compatibilità ambientale dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente nei casi in cui la legge preveda la valutazione di impatto ambientale. In tal caso il giudizio è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione, di natura ambientale di competenza dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente.

Art 5 Inadempienze e sanzioni

1. Gli impianti di cui al presente regolamento dovranno rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
2. Nel caso di accertamento di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, o non conformi alle disposizioni di legge, verificato dagli organi preposti, il Sindaco richiederà all'autorità competente la disattivazione dell'impianto e nei casi necessari revocherà l'autorizzazione intimando la disinstallazione dell'impianto e la bonifica del sito ove ricade, con spese a carico del proprietario o del titolare. I provvedimenti suddetti saranno sempre presi nel caso di impianti installati in mancanza della autorizzazione.
3. Nei casi in cui sia stata disposta la sola disattivazione, l'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo.
4. Sono in ogni caso fatte salve tutte le altre sanzioni previste dall'ordinamento giuridico italiano.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche apportate alle disposizioni del presente regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione delle modifiche ad esso apportate esecutiva ai sensi di legge.
2. Per gli impianti esistenti, già autorizzati precedentemente all'esecutività del presente regolamento e per gli impianti provvisti di concessione, ancorché non ancora installati, che non rispettino le norme del presente regolamento, il Comune di Aci Bonaccorsi provvederà entro un anno, dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione, a stipulare con i gestori apposito protocollo d'intesa con la finalità del protocollo d'intesa sulle stazioni radio base per telefonia cellulare già stipulato il 17 dicembre 2003 fra il Ministero delle Comunicazioni e l'ANCI, l'Associazione dei Comuni d'Italia e sulla base delle norme del presente regolamento.
3. Il Sindaco in collaborazione con l'A.U.S.L. e/o con l'agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) competente per territorio, dispone verifiche almeno una volta l'anno sull'intero territorio comunale affinché venga accertato che tutti gli impianti non producano campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione stabiliti con decreto ministeriale sulla base delle disposizioni di legge nazionale e regionale e relativi provvedimenti di attuazione.
4. I controlli di cui sopra possono essere disposti anche a campione dopo l'installazione degli impianti per accertare le eventuali violazioni della normativa vigente e del presente regolamento.

Art. 7

Congruenza con il regolamento edilizio

Il presente regolamento non contrasta con le disposizioni del Regolamento edilizio comunale e costituisce approfondimento funzionale delle disposizioni in esso contenute.